

Le responsabilità speciali

Dott. Andrea D'Alessio

Il concetto di specialità.

Si intendono speciali le ipotesi di responsabilità extracontrattuale che derogano al modello generale rappresentato dall'art. 2043.

Ratio: rispondere alla proliferazione delle fonti di rischio ed alla massificazione dei danni.

Tipo di deroga:

- criterio di imputazione del fatto (responsabilità oggettiva);
- Ripartizione dell'onere probatorio rispetto all'elemento soggettivo (responsabilità aggravata per colpa presunta).

L'antigiuridicità.

Rimane tratto essenziale: violazione del dovere generico di non recar danno agli interessi altrui meritevoli di tutela nella vita di relazione (*neminem laedere*).



Applicazione della disciplina generale dell'illecito aquiliano, in quanto compatibile:

- nesso di causalità;
- concorso di colpa del danneggiato;
- responsabilità solidale;
- risarcimento del danno;
- inibitoria.

Le ipotesi di responsabilità speciale.

Responsabilità extracontrattuale:

Norma generale: art. 2043 c.c.

Responsabilità

aggravata:

- genitori;
- insegnanti;
- sorveglianti;
- esercizio attività pericolose;
- danni da cose in custodia;
- danni da animali;



Responsabilità

oggettiva:

- preponenti;
- danni nucleari;
- danni a terzi in superficie.

Responsabilità mista:

- produttore;
- circolazione veicoli;
- rovina di edifici;

La responsabilità aggravata.

Nelle ipotesi di responsabilità aggravata:

- La colpa, rimane elemento costitutivo dell'illecito,
- Essa è presunta: sarà il danneggiante a dover fornire la prova liberatoria relativa alla propria diligenza.

Ratio:

- Presenza di fonti di rischio (beni o attività) la cui pericolosità è normalmente neutralizzata dall'agire diligente del loro controllore.



- Lo stesso prodursi del danno è, dunque, indice di carenza di diligenza e ciò giustifica la presunzione di colpa.

Struttura-tipo della norma

Art. 2051: «In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.»

La norma si può scomporre in due proposizioni:

- A. descrizione del fatto di danno, con la formula di responsabilità:** «In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace»;
- B. Indicazione di una prova liberatoria:** «salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».

Prove liberatorie:

- 1) Non aver potuto impedire il fatto: artt. 2047 e 2048.
- 2) Aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: art. 2050.
- 3) Caso fortuito: artt. 2051 e 2052;
- 4) Aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: art. 2054, comma 1.

Responsabilità oggettiva.

Nella responsabilità oggettiva:

- la colpa del responsabile **non è elemento costitutivo** della fattispecie del fatto illecito.
- Essa è **irrilevante** ai fini della soggezione ai rimedi predisposti dall'ordinamento.

Ratio duplice: la responsabilità oggettiva è la scelta operata dal legislatore in presenza di:

- 1) fonti di rischio (beni o attività) la cui pericolosità non è neutralizzata neppure dall'agire diligente del controllore della stessa.
- 2) appropriazione dell'altrui attività nell'esercizio della propria impresa.

Struttura-tipo della norma.

Art. 2049 c.c.: «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.»

È assente l'inciso relativo alla prova liberatoria.

Altre concezioni.

Per le altre concezioni della responsabilità extracontrattuale le ipotesi di responsabilità speciali, non costituiscono deroga al modello generale, ma sono ipotesi a loro volta generali, la cui portata ridimensiona la centralità dell'art. 2043 c.c..

Concezione eclettica: (Trimarchi) esistono due criteri generali di imputazione del danno: la colpa ed il rischio. Il rischio rappresenta il criterio di imputazione del danno nell'attività d'impresa e, di conseguenza, per essa la responsabilità oggettiva è la regola.

Concezione tecnicistica: (Comporti) la responsabilità è l'istituto giuridico di allocazione dei danni e prescinde completamente dall'antigiuridicità della condotta. La regola è la responsabilità oggettiva. Non esistono ipotesi di responsabilità aggravata, poiché **il caso fortuito è l'evento esterno interruttivo del nesso e non un'esimente da responsabilità.**

La risposta di Bianca alla teoria tecnicistica.

Caso fortuito è la circostanza imprevedibile.

- 1) Il caso fortuito non è in grado di interrompere il nesso di causalità, poiché non è causa da sé sola idonea a determinare l'evento.

Casus = non culpa – la prevedibilità si riferisce all'imputazione soggettiva.

- 2) Superfluità dell'indicazione della prova liberatoria.

La responsabilità per danno da cosa in custodia

La responsabilità per danno da circolazione dei veicoli

La responsabilità per danno da prodotto difettoso

La verifica del sistema

La responsabilità per danno da cosa in custodia.

1) norma sanzionatoria:

Art. 2051 c.c.: «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

2) Presupposti del danno da cosa in custodia.

I presupposti di questa particolare ipotesi di responsabilità speciale sono 2:

A. La custodia.

B. La derivazione del danno dalla cosa.

3) La custodia.

«Rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa» (Cass. n°13881 del 2010).

Essa si sostanzia in tre elementi (Cass., sentenza n°7403 del 2007):

- 1) il potere di controllare la cosa;
 - 2) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;
 - 3) Il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
- **Non va confusa con l'obbligazione di custodire la cosa!**

4a) La derivazione del danno dalla cosa.

- **Principale onere probatorio in capo al danneggiato.**
- **Attinente al nesso di causalità nel danno da cose in custodia.**

4b) l'evoluzione del concetto di derivazione del danno dalla cosa.

Evoluzione giurisprudenziale:

- I. Intrinseca pericolosità del bene;
- II. Distinzione cose inerti/cose dotate di dinamismo;
- III. esplicazione della **sua concreta potenzialità dannosa**, per l'effetto di:
 - A) una sua connaturale forza dinamica
 - B) concause umane o naturali: incendio o altro apporto umano o naturale che non sia da sé solo idoneo – es.: cosa usata come mero strumento.

5a) Il caso fortuito nella concezione di Bianca.

Per Bianca - 2051 c.c.: responsabilità aggravata per colpa presunta.

Il caso fortuito è una circostanza esimente soggettiva che prova l'assenza di colpa (*casus=non culpa* N. Coviello.):

- Opera come una concausa;
- Non assorbe il nesso eziologico;
- Ma esclude la colpa del custode.

Concorde: Cass., n°3651 del 2006.

5b) L'impostazione giurisprudenziale.

Per la giurisprudenza – 2051: **responsabilità oggettiva.**

Il semplice prodursi del danno dalla cosa determina l'obbligo del custode di risarcirlo.

Caso fortuito:

- **Concausa da sé sola idonea alla produzione del danno (secondo il criterio della regolarità causale);**
- **Consistente in:**
 - A. fatto naturale;
 - B. fatto del terzo;
 - C. fatto del danneggiato (può operare come 1227 o caso fortuito).

Sentenza Cass., sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2480:

Ricerca di un **bilanciamento di interessi** che possa mitigare la responsabilità oggettiva.

5c) Implicazioni.

Il bilanciamento operato rende più vantaggiosa la posizione del danneggiante rispetto alla qualificazione in termini di responsabilità aggravata:

- 1) Sul piano sostanziale si riconosce rilevanza interruttiva anche alle **condotte** del danneggiato che siano **prevedibili!**
- 2) Più favorevole riparto dell'onere probatorio per il custode:
 - A. Le concause incidono dapprima sul piano della derivazione eziologica del danno dalla cosa;
 - B. Dunque esse rilevano in tema di prova in capo al danneggiato: (Cass. 6592 del 2011, confermata Cass., n. 15761 del 2016, e da 2480 del 2018)
 - integra una semplice difesa,
 - deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice,
 - Rientrando tra le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato.

6) La responsabilità ex art. 2051 della P.A..

La P.A. è stata più volte oggetto del giudizio di responsabilità per danno da cosa in custodia, specie per danni attinenti allo stato della rete stradale.

L'evoluzione delle posizioni giurisprudenziali:

I. Esclusione della P.A. dalla soggezione ai rimedi civilistici predisposti dall'ordinamento;

II. Estensione alla P.A. delle norme sulla responsabilità civile nei casi in cui agisca *iure privatorum*, ma esclusione dell'art. 2051 c.c.;

III. Insidia e trabocchetto: elementi sintomatici della colpa della PA: onere della prova in capo al danneggiato;

IV. Estensione alla P.A. dell'art. 2051 c.c., nei soli casi di custodia di beni che consentano un'effettiva vigilanza. Si tende ad escludere per la rete stradale, in quanto **l'uso generalizzato e frequente** e **l'estensione** della stessa non permettono la ricorrenza di una custodia effettiva.



**La responsabilità per danno da circolazione
dei veicoli**

1) introduzione.

La circolazione dei veicoli rappresenta, oggi, la maggiore fonte di rischio socialmente apprezzabile.

L'ordinamento giuridico gestisce questo rischio attraverso:

- A. l'inserimento di regole di condotta specifiche: il codice della strada (D.Lgs n°238 del 1992 e s.m.);
- B. L'individuazione di ipotesi di responsabilità speciale (art. 2054 c.c., e le figure penalistiche: circostanze aggravanti e reati specifici, come artt. 589-bis e ss.);
 - *Competenza del Giudice di Pace fino a 20.000 Euro;*
 - *Prescrizione dell'azione in 2 anni;*
 - *Nozione di veicolo;*
 - *Nozione di circolazione;*
 - *Derivazione del danno dalla circolazione.*
- C. L'assicurazione obbligatoria (artt. 122 e ss, D. Lgs. n°209 del 2005 e s.m.)

2) Le ipotesi di responsabilità speciale: l'art. 2054 c.c..

Art. 2054: «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.»

3) La prova liberatoria – per il conducente.

«Aver fatto tutto il possibile per evitare il danno»:

- aver adottato tutti gli accorgimenti necessari rientranti nella diligenza del conducente;
- non aver violato regole positivizzate di condotta, presenti nel codice della strada.
- la prova della ricorrenza di un evento imprevedibile ed inevitabile alla stregua della normale diligenza richiesta nella conduzione di un veicolo.

Non si ritengono scusanti, poiché prevedibili:

- modifiche prevedibili intervenute sull'ambiente di guida: slittamento su strada bagnata, ghiacciata, sdruciolevole, colpo di vento (non ciclonico);
- circostanze di tempo e di situazione della guida: abbagliamento da fari o solare;
- Alterazioni tecniche del veicolo: bloccaggio volante, «grippaggio» del motore, distacco di una sospensione, scoppio pneumatico;
- Condizioni personali del conducente: stanchezza fisica, sonno fisiologico, stato di ubriachezza, patologie pregresse.

4) La prova liberatoria. – per il proprietario

La norma prevede a favore del proprietario una prova liberatoria: «la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà».

- Non è sufficiente che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario (*invito domino*);
- è necessario che essa sia avvenuta violando il divieto espresso o tacito dello stesso (*prohibente domino*).

Prova: aver adottato tutte le misure necessarie per impedire la circolazione di terzi con la propria vettura. (furto – non scusa).

Nei rapporti contrattuali che determinano spossessamento si deve valutare:

- Se essi implicano la circolazione (es: noleggio), nel qual caso il proprietario sarà responsabile;
- Se non implicano spostamento (es: riparazione in officina), nel qual caso si avrà riguardo alla garanzia di serietà del titolare.

4b) La qualificazione giuridica.

Si può fare riferimento a diverse teorie sulla qualificazione della responsabilità del proprietario:

Responsabilità per fatto proprio (diretta) dovuta essenzialmente a colpa:

- omessa vigilanza;
- incauto affidamento;
- *culpa in custodiendo vel in vigilando*.

In Giurisprudenza si veda: Cass., n. 20373 del 2015 – presunzione di colpa.

Per **Bianca**, si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per fatto altrui, poiché il proprietario:

- è terzo rispetto alla circolazione (salva l'ipotesi che sia lui a condurre il veicolo).
- non ha un generale dovere di impedire l'altrui circolazione con il mezzo: la sua posizione non è neppure antiggiuridica.
- la prova liberatoria non riguarda la diligenza cui è tenuto il proprietario nella vita di relazione per evitare il danno agli altrui beni giuridicamente tutelati.

5) Il vizio di costruzione ed il difetto di manutenzione.

Art. 2054, comma 4, c.c.:

Norma di chiusura: imputa giuridicamente gli eventi rimasti fuori dai precedenti commi: - Ratio: ampliare la tutela:

- Vizio di costruzione;
- Difetto di manutenzione.

Fatti umani riconducibili alla sfera del produttore del veicolo e del proprietario dello stesso.

Il conducente risponde per un fatto altrui – responsabilità oggettiva.

Il proprietario non è terzo rispetto al dovere di manutenzione:

Bianca: responsabilità aggravata;

Giurisprudenza: responsabilità oggettiva: Cass., n°17240 del 2015.

11) Schema riassuntivo.

CAUSA DEL SINISTRO	SOGGETTI RESPONSABILI/ QUALIFICAZIONE GIURIDICA.
Condotta del conducente nella circolazione del veicolo.	Conducente/responsabilità aggravata. Proprietario/responsabilità oggettiva.
Vizio di costruzione del veicolo.	Conducente/responsabilità oggettiva. Proprietario/responsabilità oggettiva.
Difetto di manutenzione.	Conducente/responsabilità oggettiva. Proprietario/responsabilità aggravata.

N.B.: questo schema riassume le posizioni del proprietario e del conducente nei rapporti esterni (con i terzi danneggiati). Essi, infatti, sono responsabili solidali ex art. 2055 c.c. e, pertanto, ripartiranno il peso nei rapporti interni in base ai criteri specificati dai commi 2 e 3 di detto articolo.

12) La responsabilità del produttore.

Nel caso in cui il danno si sia originato a causa di un vizio di costruzione, sia il proprietario che il conducente rispondono per il fatto illecito di un terzo: il produttore; questi potrà essere chiamato a rispondere per il danno cagionato in solido con loro?

1. Cass., sent., n°1937 del 1963: esclude la corresponsabilità del produttore;
2. Cass. n°577 del 1973: c'è concorso, ma la responsabilità del fabbricante è per titolo autonomo, come responsabilità contrattuale verso l'acquirente.
3. Cass., n°25023 del 2019: applicazione degli artt. 114 e ss. cod. cons., in solido ex art. 2055 c.c.

The background features a light gray gradient with numerous thin, vertical, light blue lines of varying lengths and positions, creating a textured, rain-like effect. A solid teal horizontal bar spans the width of the image, positioned in the lower half. The text is centered within this bar.

La responsabilità del produttore

1) La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso.

Il danno da prodotto ha evidenziato l'inadeguatezza dei modelli di responsabilità tradizionali:

- ❖ la relatività del contratto;
- ❖ La colpa nella responsabilità extracontrattuale.

Come attribuire effettiva tutela al danneggiato?

1) La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso.

La direttiva 85/374/CEE introduce la disciplina armonizzata sulla responsabilità del produttore:

- ❖ si ispira al modello del *Restatement 2nd* degli USA: è possibile individuare le categorie del difetto in:
 - Difetto di fabbricazione;
 - Difetto di progettazione;
 - Difetto di informazione.
- ❖ Ratio: eliminare le disparità esistenti tra i singoli modelli nazionali di responsabilità, per finalità:
 - Concorrenziali;
 - di libera circolazione delle merci;
 - di protezione del consumatore.
- ❖ Attualmente tale disciplina è inserita nel codice del consumo agli artt. 114-127.

2) Regola di responsabilità ed ambito di applicazione

Art. 114: «Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto». Caratteristiche:

- ❖ Responsabilità extracontrattuale perché si prescinde dall'obbligazione;
- ❖ Responsabilità oggettiva perché si prescinde dalla colpa.

Ambito di applicazione:

- ❖ **Prodotto**: «come qualsiasi bene mobile anche se fa parte di altro bene mobile o immobile» (art. 115);
- ❖ **Produttore**: «il fabbricante del prodotto finito o di una componente, il fornitore della materia prima, chiunque vi apponga i propri segni distintivi, l'importatore ed il fornitore che non si attivi diligentemente per comunicare al danneggiato l'identità del produttore o del suo fornitore» (art. 115);
- ❖ **Danno risarcibile**: danno cagionato da morte o lesioni personali o danno alle cose, diverse dal prodotto, non utilizzate nell'attività professionale del danneggiato (art. 123).

3a) La nozione di difetto.

Nozione centrale nel modello di responsabilità:

- ❖ Elemento materiale della fattispecie;
- ❖ Elemento eziologicamente collegato al danno;
- ❖ Onere probatorio in capo al consumatore (assieme al danno ed al nesso tra difetto e danno).

Definizione (art. 117): la maggiore capacità di arrecare danni rispetto a quanto i consumatori potrebbero attendersi.

Criteri di valutazione:

- Informazioni rese dal produttore per la circolazione: **richiama il difetto di informazione;**
- Uso ragionevole e comportamenti ragionevolmente prevedibili;
- **Il momento di messa in circolazione** del prodotto: definisce il limite temporale di valutazione del difetto, come chiarito da CGUE 09/02/2006, causa c-127/04 (e da art.117, commi 2 e 3).

3b) L'interpretazione consumer friendly della CGUE

- CGUE, 21 giugno 2017, in causa C-621/15:
- «28 [...] regime siffatto non impone al danneggiato di produrre, in ogni circostanza, prove certe e inconfutabili della sussistenza del difetto del prodotto e del nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno subito, ma **autorizza il giudice**, se del caso, **a concludere che tali elementi esistono fondandosi su un complesso di indizi la cui gravità, precisione e concordanza gli consentono di ritenere, con un grado sufficientemente elevato di probabilità, che una simile conclusione corrisponda alla realtà.**
- 29 Tuttavia, **un regime probatorio siffatto non è, di per sé, tale da comportare un'inversione dell'onere della prova gravante sul danneggiato** ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 85/374, poiché tale regime lascia, in tal modo, al medesimo l'onere di dimostrare i vari indizi la cui compresenza permetterà eventualmente al giudice adito di fondare il proprio convincimento quanto alla sussistenza di un difetto del vaccino e del nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno subito».
- Cass., sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25116;
- Cass. sez. III, 2021, n. 12225.

4) Le prove liberatorie.

Art. 118 cod. cons.:

- ❖ Non aver messo in circolazione il prodotto;
- ❖ Sopravvenienza del difetto rispetto alla messa in circolazione del prodotto;
- ❖ Non aver fabbricato il prodotto per la vendita, nè nell'esercizio della propria attività professionale;
- ❖ Difetto dovuto a conformità a norme imperative;
- ❖ Lo stato delle conoscenze al momento della messa in circolazione non permetteva la conoscenza del difetto;
- ❖ Difetto dovuto alla concezione del prodotto unitario e non alla singola componente prodotta.

5a) Le prove escludenti il nesso di causalità.

Le prove liberatorie elencate alle lettere a), b) ed f) escludono l'efficienza eziologica della condotta del produttore rispetto:

- ❖ Alla circolazione;
- ❖ Al difetto.

La fattispecie della responsabilità del produttore si compone, dunque, di:

Condotta del produttore

↓ nesso eziologico

Difetto del prodotto

↓ nesso eziologico

Danno al consumatore



prova liberatoria in capo al produttore



prova in capo al danneggiato

5b) Le prove escludenti l'imputazione soggettiva del difetto

- Difetto dovuto a conformità a norme imperative: Esclude dall'eccezione le norme tecniche che fissano valori minimi di sicurezza.
- State of art defence: (art. 118, lett. e): «la responsabilità è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto non permetteva ancora di considerare il prodotto difettoso».
- Possibili letture:
 - Bianca: esclusione della colpa intesa come illegalità ovvero imperizia;
 - Altri: esclusione del concetto di difetto o mera esimente da responsabilità.

6) Tesi di Bianca.

Ipotesi di responsabilità complessa:

- ❖ Difetto di fabbricazione: responsabilità oggettiva;
- ❖ Difetto di progettazione: responsabilità aggravata;
- ❖ Difetto di informazione: responsabilità aggravata.

Grazie per l'attenzione.